



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **29** Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID19

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1[^] convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CASTENETTO GIULIANO	P	BORNOLO DONATELLA	P
MARCHINA PAOLO	A	CASTENETTO GRAZIANO	P
SARA ALESSANDRO	A	MERLUZZI LORENZO	P
MACOR RUDI	P	VIDONI CHIARA	P
TRACOGNA BRUNA	P	SIMEONI FEDERICO	P
CECUTTI NICOLA	P	CUSSIGH FERRUCCIO	P
TARNOLD MARA	P	FLORAN CLAUDIO	P
GENIO CHANTAL	P	CORNELIO LUCA	P
ANTARES GIOVANNI	P		

Presenti 15 - Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale PERESSON DANIELA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CASTENETTO GIULIANO nella sua qualità di SINDACO, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 29 DEL 30-07-20

Ufficio: TRIBUTI

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 30-07-20

Il Responsabile Servizio
f.to CASTAGNOTTO SILVIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 30-07-20

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to CASTAGNOTTO SILVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 668 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della tassa sui rifiuti;

VISTI gli articoli:

- 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;
- 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 106 comma 3 bis D.L. 05 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in Legge n. 77/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020;

VISTO che in data 25/08/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto con delibera n. 17 all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO la Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha riformato la riscossione delle entrate locali;

RILEVATO che l'art. 58-quinquies del Decreto legge n. 124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 ha apportato delle modifiche alle categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. 158/99;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione di un nuovo testo Regolamentare allo scopo di attualizzare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo, le modifiche apportate al testo originario;

ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI predisposta dall'Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione (**ALLEGATO A**), quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la delibera n. 158 del 05 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie ed agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive" e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che:

- "I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020" (co. 1);
- "La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ..." (co. 2);

PRECISATO che:

- l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
- per disporre le riduzioni tariffarie *de quibus*, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;

VISTA la nota dell'ANCI FVG, protocollo n. 116 del 22/06/2020, con cui l'Associazione comunica all'AUSIR che:

- i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale "estrane e indipendenti dal MTR";
- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere "ben più sostanziose, rispetto a quelle

minime previste dalla deliberazione di ARERA (n. 158/2020/R/RIF) che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”;

- i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l’attuale contesto sanitario e socio-economico, impone all’ente, nell’ambito della succitata potestà regolamentare, di concedere alle utenze non domestiche, sia a quelle che abbiano subito un blocco delle relative attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia a quelle che, pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda), agevolazioni di dimensione più ampia rispetto a quanto previsto dall’Autorità, introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, che troveranno copertura facendo ricorso a risorse previste in bilancio;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO il prospetto allegato alla presente delibera (**ALLEGATO B**), con il quale si è proceduto a graduare la percentuale delle succitate agevolazioni, suddividendo le utenze non domestiche in base alla classificazione prevista dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99 e ai loro codici ATECO;

RILEVATO inoltre che negli ultimi anni si è assistito nel Comune ad un importante impoverimento della capacità commerciale, dimostrata anche da un forte calo del numero degli esercizi attivi, situazione ulteriormente aggravata dall’attuale pandemia;

RITENUTO di dover supportare per le motivazioni sopra esposte, le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un’attività nuova o di sub-ingresso nel biennio 2020/2021, concedendo l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per il succitato biennio;

PRECISATO che l’agevolazione prevista dal precedente comma troverà copertura facendo ricorso a risorse previste in bilancio;

RITENUTO che, tale disposizione non si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto nella tipologia del contributo che si introduce a favore di una determinata fattispecie di esercizi commerciali, si ravvisa l’assenza del criterio di distorsione della concorrenza rispetto ad altre attività similari, oltre che il concetto di aiuto settoriale con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico, temporistiche (periodo limitato) ed entità (importi di modesta entità) che contribuiscono a fare rientrare tale agevolazione tra le fattispecie determinabili in capo all’Amministrazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 38 articoli, che si allega alla presente deliberazione (ALLEGATO A), formandone parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria ed economica in corso:
 - a) le seguenti scadenze di versamento della TARI :
1^ rata versamento il 16 dicembre 2020;
2^ rata versamento il 16 febbraio 2021;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;
 - b) ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, le ulteriori agevolazioni alle utenze non domestiche come da prospetto allegato alla delibera (ALLEGATO B), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento "TARI" ed in deroga all'art. 25 dello stesso;
4. di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un'attività nuova o di sub-ingresso nel biennio 2020/2021. Tale facoltà potrà essere esercitata dal contribuente, pena decadenza dal beneficio, mediante presentazione entro 60 giorni dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di apposita istanza su modello predisposto dal Comune.
L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse saranno proporzionalmente ridotte;
5. di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché all'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);
7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco illustra il punto in discussione, strettamente correlato anche con il punto successivo. Sotto il profilo del Regolamento non vi sono grosse novità rispetto al passato. Per l'anno 2020 vengono stabilite le due scadenze per il pagamento del tributo al 16.12.2020 e al 16.02.2021. Con valore regolamentare, relativamente al solo 2020, vengono inoltre previste le agevolazioni alle utenze non domestiche penalizzate dalla chiusura imposta dal COVID-19. Viene inoltre prevista l'esenzione dalla TARI per le nuove attività, o i sub-ingressi, che apriranno nel 2020 e nel 2021. Le riduzioni e agevolazioni legate al COVID sono state discusse con i gruppi di minoranza, con i quali è stata trovata una posizione di accordo. In sostanza, sulla base dei codici ATECO, le attività che hanno dovuto subire una chiusura totale avranno l'esenzione del 100% del tributo; le attività che sono state assoggettate a una chiusura parziale avranno il 60% di riduzione. Naturalmente gli alimentari, che sono stati regolarmente aperti, non godranno di alcuna agevolazione.

A carico del bilancio dell'ente gli sgravi di cui sopra peseranno per circa 53.000 euro.

Il Consigliere Merluzzi conferma che gli incontri per discutere su tale tematica hanno prodotto tra la maggioranza consiliare e il proprio gruppo una confluenza di intenzioni. Si dichiara soddisfatto del lavoro svolto e ritiene che, con le esenzioni/riduzioni/agevolazioni il Comune darà alle attività economiche un aiuto concreto per sopravvivere.

Preannuncia quindi voto favorevole per il presente punto e il successivo sulle tariffe.

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CASTENETTO GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PERESSON DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **È STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi da **04-08-2020** al **19-08-2020**

Addì 04-08-2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Clochiatti Maura

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 04-08-2020

IL RESPONSABILE INCARICATO
Clochiatti Maura



Comune di Povoletto
Provincia di Udine

**Regolamento per l'applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Soggetto attivo	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 Presupposto per l’applicazione del tributo	3
Art. 5 Soggetti passivi.....	4
Art. 6 Determinazione della base imponibile.....	5
Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	5
Art. 8 Esclusione dall’obbligo di conferimento	7
Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
TITOLO III – TARIFFE	9
Art. 10 Criteri di determinazione delle tariffe.....	9
Art. 11 Articolazione della tariffa	9
Art. 12 Periodi di applicazione del tributo	9
Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 14 Occupanti le utenze domestiche	10
Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche.....	10
Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 17 Scuole statali	11
Art. 18 Tributo giornaliero.....	11
Art. 19 Tributo provinciale	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
Art. 20 Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche.....	13
Art. 22 Riduzioni per rifiuti assimilati avviati al riciclo.....	13
Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	14
Art. 24 Agevolazioni.....	15
Art. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	15
TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.....	15
Art. 26 Obbligo di dichiarazione.....	15
Art. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	16
Art. 28 Riscossione	17
Art. 29 Poteri del Comune	18
Art. 30 Accertamento	18
Art. 31 Riscossione coattiva.....	19
Art. 32 Sanzioni	19
Art. 33 Interessi.....	19
Art. 34 Rimborsi e compensazioni.....	20
Art. 35 Somme di modesto ammontare	20
Art. 36 Contenzioso	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 37 Clausola di adeguamento	20
Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni.....	21
ALLEGATO A	22
Categorie di utenze non domestiche.	22
Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

2. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi e urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati.

In particolare si intende:

- a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;
 - d. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - e. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art. 5 Soggetti passivi

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della denuncia, sia esso quello relativo al pagamento della tariffa.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 Determinazione della base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., o della TARSU di cui al capo III del D.lgs. 507/1993 e s.m.i., fatto salvo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le **utenze domestiche**, la superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,5 (o indicata nel Regolamento edilizio comunale), per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

4. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) oppure se servite da utenze condominiali o utenze comuni a più unità immobiliari qualora non sia possibile la cessazione autonoma, e non sempre arredati;
5. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Le esclusioni di cui sopra sono applicabili fino all'entrata in vigore di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del presente Regolamento.

Utenze non domestiche

1. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
2. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
3. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
4. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
5. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
6. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
7. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
8. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
9. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
10. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con l'esclusione della casa parrocchiale;
11. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
12. per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree verdi, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo tra i condomini.

2. La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le circostanze di cui al commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) attività produttive intendendo per luogo di produzione di rifiuti speciali non assimilati i locali o le aree destinate alle lavorazioni (industriali o artigianali) ove la formazione di tali rifiuti ha carattere continuativo e prevalente, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente ad essa collegati (purché la superficie complessiva di detti magazzini non sia inferiore a mq. 200).

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel Regolamento per la Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata

forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività	% di riduzione della superficie
magazzini senza alcuna vendita diretta, farmacie	5
distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	15
lavanderie a secco e tintorie non industriali	15
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30
falegnamerie	30
attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi	20
attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
laboratori di analisi, fotografici, eliografici radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	10
lavorazione materie plastiche e vetroresine	10
impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

6. Nel caso sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da superfici escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 Criteri di determinazione delle tariffe

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Art. 11 Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità (1). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità (1). Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. Nel caso previsto dal comma precedente, ma dove la persona ricoverata risulti singolo occupante, l'abitazione verrà considerata come alloggio tenuto a disposizione.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, accatastate in forma unitaria presso l'Agenzia del Territorio, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 18 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (riduzioni per rifiuti assimilati avviati al riciclo), 23 (riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 21.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il suddetto tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione, viene aggiunto all'importo dovuto a titolo di TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) riduzione della tassa di due terzi in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione.

La tariffa si applica inoltre in misura ridotta, **nella sola quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) utenze domestiche che, ai sensi dell'art. 1 comma 658 della legge 147/2013 e dell'art. 37 della legge 221/2015, effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. A seguito della presentazione dell'istanza di riduzione, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, del permanere delle condizioni che hanno portato alla concessione delle riduzioni.

5. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 183 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
- b) attività di agriturismo: si applica una riduzione della tariffa di riferimento del 20 %;

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 lettera a, si applica se le condizioni di uso stagionale o non continuativo risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo e quarto comma dell'articolo 20.

Art. 22 Riduzioni per rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
- imballaggi in legno codice CER 150103
- imballaggi misti codice CER 150106
- vetro codice CER 150107
- plastica codice CER 150102
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105.

4. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.
4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore al 80% della quota variabile.
 5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
 6. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, **escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.**
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione all'utenza non dovrà essere effettuata nessun tipo di raccolta (carta, plastica, vetro, umido, secco residuo) entro i 500 metri indicati al comma 1. L'effettuazione anche di un solo servizio di raccolta, esclude dalla concessione della riduzione.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, **purché di fatto totalmente non servite dalla raccolta**, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40% *se* la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti, al sito di raccolta.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. 147/2013 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

2. Sono esenti:

le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi sociali.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Si applicano il secondo e il terzo e quarto comma dell'articolo 20.

Art. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolata più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 26 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 684, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art. 52 D.lgs. 446/97, a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax ovvero di ricevuta di consegna in caso di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

7. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia di cessazione il tributo è dovuto sino alla data in cui detta denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al precedente comma 4.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata.

10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28 Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, scadenti il 16 ottobre e 16 dicembre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre. Per gli anni successivi le scadenze potranno essere variate con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati dalle norme. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Si applica il terzo comma dell'articolo 30.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo o in alternativa si procederà all'invio di avvisi di pagamento a conguaglio scadenti il 16 aprile dell'anno successivo.

Art. 29 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 30 Accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica e l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, nonché gli altri elementi previsti ai sensi e per gli effetti dei commi 784-785, 792, 794-795 e 802-803, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di accertamento esecutivo.

4. Potrà essere richiesta la rateizzazione dell'importo nelle casistiche e nelle modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 Riscossione coattiva

1. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Esso reca espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 32 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 33, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'articolo 33, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento e alla riscossione qualora l'importo dello stesso per imposta dovuta, sanzioni e interessi non superi l'importo di € 12,00. La predetta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 36 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art. 16 del D.L. n. 119/2018.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 25/08/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016, continua a disciplinare le fattispecie ancora accertabili relativamente alle annualità precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestataro) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale comproprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato a uno di presunti eredi come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale comproprietario ovvero viene intestato a uno dei presunti eredi.
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione

ALLEGATO B

Categorie utenze non domestiche come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	Descrizione	Codici Ateco	Riferimento Allegato A Delibera n. 158 Arera	Percentuale agevolazione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	91.02 - 93.12.00 - 93.99.99 - 85.53	Tabella 2 – Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto (Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di categoria musei, biblioteche)	60%
2	Cinematografi e teatri		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	47.81.09 – 49.42 – 46.69.99 – 43.22.01 – 46.72.2	Tabella 3	60%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	47.30	Tabella 3 - distributori carburanti (Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di categoria campeggi, impianti sportivi)	60%
5	Stabilimenti balneari		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
6	Esposizioni, autosaloni	47.59.1	Tabella 1a - Esposizioni (Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di categoria autosaloni)	60%
7	Alberghi con ristorante	55.1 – 55.20.52 – 56.10.12	Tabella 2	100%
8	Alberghi senza ristorante	55.20.52 – 56.10.12	Tabella 2	100%
9	Case di cura e riposo		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	

ALLEGATO B

10	Ospedali	84.12.10 (Regolazione attività organismi preposti alla sanità) – 86.21 (Studi medici generici convenzionati) – 86.22.09 (Atri studi medici specialistici e poliambulatori)	Tabella 3	0%
10	Ospedali	86.23 (Attività di studi odontoiatrici) – 86.90.21 (Fisioterapia) - 75.00.00 (Servizi veterinari)	Tabella 3	60%
11	Uffici, agenzie	66.22.02 (agenti di assicurazione) – 53.20.00 (attività postali)	Tabella 2	0%
11	Uffici, agenzie	41.2 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali) - 68.32 (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi) - 68.1 (Compravendita di immobili effettuata su beni propri)	Tabella 2	60%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	64.19.1 (Banche ed istituti di credito) – 69.20.14 (Centri di assistenza CAF) – 63.11.1 (Elaborazione dati)	Tabella 2	0%

ALLEGATO B

12	studi professionali	71.11.00 (Attività degli studi di architettura) 71.12.30 (Attività tecniche svolte da geometri) - 71.12.1 (Attività degli studi di ingegneria) - 41.2 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)	Tabella 2	60%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	46.43.1 e codici ateco categoria 47	Tabella 1a e 1b	100%
14	Farmacia	47.73	Tabella 3	0%
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze	47.26 – 47.62.1 – 92.00.01	Tabella 3	60%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
16	Banchi di mercato beni durevoli		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02.01 – 96.02.02 – 94.04.01	Tabella 1b	100%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16.23.1 – 43.21.01 – 43.21.02 – 43.22.01 – 62.01 – 74.20.10 – 96.01.20	Tabella 2	60%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45.20.1 – 45.20.2 – 45.40.11	Tabella 2	60%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	38 – 38.2 – 38.32.3 (Raccolta Rifiuti)	Tabella 2	0%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Codici ateco vari – escluso ateco 38 rigo precedente	Tabella 2	60%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Codici ateco vari	Tabella 2	60%

ALLEGATO B

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56.3 – 56.10.11 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina e Ristorazione con somministrazione)	Tabella 2	100%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)	Tabella 2	60%
23	Mense, birrerie, hamburgerie		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
24	Bar, caffè, pasticceria	56.3	Tabella 2	100%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	46.32.2 – 47.11.4 – 47.21.01 – 47.22	Tabella 3	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	47.11.4 – 47.81	Tabella 3	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	47.52.4 (Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio)	Tabella 3	25%
27	Ortofrutta, pescherie	47.21 – 47.23	Tabella 3	0
27	Fiori e piante, pizza al taglio	47.76.10 – 56.10.20	Tabella 2	60%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.20	Tabella 3	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	
30	Discoteche, night club		(Non sono presenti nel Comune utenze non domestiche di questa categoria)	

COMUNE DI POVOLETTO
PARERE del REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Approvazione Regolamento TARI

La sottoscritta dott.ssa Sabrina Cagnina in veste di revisore del Comune di Povoletto

VISTO

- la proposta di Deliberazione Consiliare n. 29 del 07.07.2020 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Agevolazioni alle utenze non domestiche emergenza Covid 19”;
- Richiamato l’art. 239 del D.LGs n. 267/2000 il quale stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- L’art. 1 comma 738 della L. 160/2019 che stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*
- I commi da 639 a 705 dell’art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO

- che l’Ente ha ritenuto di adottare, esclusivamente per il corrente anno, alcune misure ai fini della tassa sui rifiuti, volte a tutelare le utenze non domestiche nell’attuale contesto socio-economico a causa dell’emergenza Covid-19, come da prospetto allegato B alla delibera, in deroga all’art. 25 del Regolamento Tari.
- Che l’Ente ha altresì previsto l’esonero dalla TARI per il biennio 2020/2021 per le imprese di commercio al dettaglio o di somministrazione alimenti e bevande che apriranno nel territorio comunale;
- Il parere del responsabile dei servizi finanziari;
- Il proposto regolamento non pare contrastare con la normativa vigente;

PRESO ATTO

- Che il regolamento in esame avrà efficacia dal 1 gennaio 2020

ESPRIME

Parere favorevole sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi da parte del Consiglio Comunale e suoi allegati, che entrerà in vigore a far data dal 01.01.2020.

Udine, 16.07.2020

Il revisore dei Conti
Dott.ssa Sabrina Cagnina

